



Associazione Articolo 53

(Salvatore Scoca-Meuccio Ruini)

(per l'attuazione della Costituzione coniugando gli Artt. 2 e 3 con l'Art. 53)

***L'articolo 53 della Costituzione e
la progressività fiscale
in azione per garantire i principi di
Equità, Giustizia, Uguaglianza***

Associazione Articolo 53

Per attuare la Costituzione

On. Salvatore Scoca—On. Meuccio Ruini

Centro Ricerche e Studi

Atti della Costituente

1- INTRODUZIONE	3
2-LE PAROLE DEI COSTITUENTI.....	4
3- UN PO' DI STORIA FISCALE	5
4-REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE ED EFFETTI SUL GETTITO	6
A- Tassazione IRPEF con l'attuale sistema sintetico/ induttivo.....	6
B-Tassazione IRPEF con il sistema Costituzionale analitico /deduttivo/ sistematico.....	7
CONCLUSIONI.	9
UN ULTIMO ESEMPIO	10

1- INTRODUZIONE

L'ATTUAZIONE INTEGRALE DELLA COSTITUZIONE ECONOMICA, TRADITA DAI LEGISLATORI, E' LA VIA MAESTRA PER USCIRE DA QUESTA GRAVISSIMA CRISI ECONOMICA E SOCIALE!

(A cura dell'Associazione Articolo 53 - Firenze)

I nostri Padri e Madri Costituenti vollero dare alla Costituzione ed ai diritti/doveri presenti nella sua prima parte, il carattere di norma programmatica: la preminenza della legge costituzionale sulla legge ordinaria impone al legislatore di seguire, nella legge ordinaria, le direttive tracciate dalla Costituzione, e quindi i Costituenti hanno voluto segnare essi la strada per la legislazione degli anni avvenire, proiettando così verso il futuro la loro aspirazione a riforme sociali. Per questo motivo i giuristi e gli esperti non possono interpretare o derogare le chiare direttive Costituzionali. L'art. 2 è una evidente proclamazione di quelle aspirazioni dove vi si riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Di conseguenza, l'arbitrio del legislatore resta circoscritto. Non spetta a lui stabilire quali diritti debbano ritenersi essenziali e quali no, quali si possono riconoscere e quali negare. L'art. 2 dopo avere proclamato i diritti inviolabili richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vi è quindi uno stretto collegamento tra i diritti e i doveri, di cui è ovvio l'alto significato morale, specie con riferimento a ben note tendenze, in cui, accanto alla rivendicazione di sempre maggiori diritti, si assumono posizioni di costante contestazione di fronte ad ogni richiesta di maggiori obblighi. Il giorno 9 settembre 1946 nella 1a sottocommissione dell'Assemblea Costituente venne trovato l'accordo, di alto profilo etico morale, tra i nostri Padri e Madri Costituenti, fra cui personaggi come GIUSEPPE DOSSETTI, ALDO MORO, GIORGIO LA PIRA, SANDRO PERTINI, PALMIRO TOGLIATTI, CONCETTO MARCHESI, LELIO BASSO. Tutti i gruppi politici approvarono il testo Costituzionale all'infuori di monarchici e fascisti riconoscendo, dopo 20 anni di fascismo in cui un partito si fece stato calpestando violentemente la persona umana, **"L'ANTERIORITA' DELLA PERSONA UMANA RISPETTO ALLO STATO E QUESTI AL SERVIZIO DI QUELLA"**! NELLA SEDUTA DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DI MARTEDI' 10 SETTEMBRE 1946 . *"DE VITA osserva che si parla troppo di diritti e poco di doveri. A suo avviso, occorre equilibrare diritti e doveri. E' stato giustamente detto che il diritto senza dovere fa il padrone, che il dovere senza diritto fa il servo. Equilibrando i diritti e i doveri si fa l'uomo veramente libero. In questo equilibrio e' tutto un uomo nuovo, e raggiungerlo e' la grande missione di questo secolo"*. La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale (art. 3 Costituzione che impediscono di realizzare in modo strutturale i diritti sociali). Di assicurare il lavoro a tutti i cittadini retribuito in modo da assicurare a loro e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (artt.4/35/36/37 Costituzione) e lo sviluppo economico , sociale e culturale (art. 3 Costituzione). Pari dignità davanti alla legge (art. 3 Costituzione). La promozione ed il riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 della Costituzione).

Alla famiglia il diritto/dovere di educare e istruire i figli anche se nati fuori dal matrimonio e di ricevere misure economiche per il loro sviluppo e per altri carichi sociali (artt. 30/31 della Costituzione). Il diritto all'istruzione e all'assistenza sanitaria (artt. 32/34 Costituzione). La libertà all'iniziativa economica privata che non contrasti con l'utilità sociale, con la libertà e la dignità umana (art. 41 della Costituzione). La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico del paese. Un ostacolo di carattere economico e sociale da rimuovere era il regime fiscale dei tempi monarca/fascisti basato sulle caste delle libere professioni ed imprenditoriali.

2-LE PAROLE DEI COSTITUENTI

Per realizzare in modo strutturale i diritti sociali è fondamentale il dovere di tutti (compresi gli stranieri) di **concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva**. La non attuazione dell'art. dei doveri sociali, il 53, produce: 180 miliardi di mancato gettito fiscale, tra IVA e IRPEF, 70 di contributi previdenziali ed altri 70 di corruzione e impedisce di rimuovere gli ostacoli citati dall'Art. 3 della Costituzione. L'attuale modo di calcolo della capacità contributiva privilegia i redditi medio/alti degli imprenditori, dei liberi professionisti e degli autonomi, resi non veri dagli "studi di settore" e da regimi forfettari di tassazione del reddito in piena violazione dell'art. 53 della Costituzione. Essi concorrono alle spese pubbliche con il solo 7% dell'intero gettito IRPEF ma detengono, insieme al NERO, il 75% dell'intero reddito nazionale mentre i pensionati e i lavoratori dipendenti pagano il 93% dell'intero gettito IRPEF ma possiedono un misero 25% dell'intero reddito nazionale. Francesco Saverio Nitti (Ass. Cost. 8 maggio 1947) spiegava che: *"le promesse fatte al cittadino sul diritto al lavoro ed alla sua libera scelta, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro adeguata alle necessità di una esistenza libera e dignitosa per sé e per la sua famiglia, che il lavoratore ha diritto non rinunciabile al riposo settimanale ed a ferie retribuite, diritto alla salute e all'istruzione erano buoni propositi ma che, date le condizioni strutturali dell'Italia, non potevano essere garantite"*. La risposta all'On. le Nitti, possiamo dire, è arrivata 15 giorni dopo cioè il 23 maggio 1947 quando furono presentati i 4 articoli aggiuntivi in materia tributaria dai quali nacque l'art. 53, che doveva garantire i diritti ECONOMICI effettivi presenti nella prima parte della Costituzione. "LA PRECEDENZA DELLA PERSONA UMANA RISPETTO ALLO STATO E QUESTO AL SERVIZIO DI QUELLA" la ritroviamo nell'art. 53 della Costituzione. All'inizio della discussione per l'art. 53 della Costituzione, l'On.le Ezio Vanoni presentando il suo art. aggiuntivo chiede che l'imposizione tributaria avvenga sulla capacità contributiva effettiva e l'On.le SALVATORE SCOCA (relatore Art. 53 - Ass. Cost. 23 maggio 1947 sul precetto di capacità contributiva) spiega che *"...Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua RICCHEZZA allo Stato, per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare i suoi bisogni che la vita quotidiana richiede e di coloro ai quali, per obbligo morale e giuridico, deve provvedere. Da ciò discende la necessità della esclusione dei redditi minimi dalla imposizione; minimi che lo Stato ha interesse a tenere sufficientemente elevati, per consentire il miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti, che contribuisce al miglioramento morale e fisico delle stesse e in definitiva anche all'aumento della loro capacità produttiva"*. *"Da ciò discende pure che debbono essere tenuti in opportuna considerazione i CARICHI DI FAMIGLIA DEL CONTRIBUENTE. Sono, questi, ASPETTI caratteristici di quella CAPACITÀ CONTRIBUTIVA, che la formulazione CONCORDATA dell'art. (futuro 53) PONE A BASE DELL'IMPOSIZIONE. I loro importi devono servire per misurare la CAPACITÀ CONTRIBUTIVA EFFETTIVA"*. Queste espressioni del Costituente indicano il "DIRITTO COSTITUZIONALE" alla deducibilità, dal reddito lordo globale personale, delle spese necessarie che la vita quotidiana richiede, ma non quelle che rappresentano un lusso (On.le Ruini Pres Comm. dei 75 per redigere la Costituzione.23/05/47) Ancora l'On.le Scoca sul precetto di progressività: *"ma, lasciandosi guidare da un sano realismo, non si può negare che una Costituzione la quale, come la nostra, si informa a principi di democrazia e di solidarietà sociale, debba dare la preferenza al principio della progressività. Non è questo il momento più opportuno per attuarla, ma credo necessario che si inserisca nella nostra Costituzione, in luogo del principio enunciato dall'art. 25 del vecchio Statuto, un principio informato a un criterio più democratico, più aderente alla coscienza della solidarietà sociale e più conforme alla evoluzione delle legislazioni più progredite. Se esaminiamo la nostra legislatura (dello statuto Albertino ndr.) accanto alle normali leggi d'imposta ci sono eccezioni, troppe differenze di trattamento tra classi di cittadini ed altre classi, tra varie categorie di contribuenti lesive dei principi di uguaglianza e di solidarietà presenti in questa prima parte di Costituzione. Queste gravi mende della nostra legislatura vanno eliminate con una radicale riforma del nostro sistema*

tributario". Da queste semplici illustrazioni dell'art. 53 della Costituzione si evince: che il legislatore ha il compito di accertare redditi globali personali effettivi previa certificazione delle spese citate dal Costituente che fanno parte della capacità contributiva.

3- UN PO' DI STORIA FISCALE

Giovanni Giolitti nel Settembre del 1900. *"...Il paese, dice l'On.le Sonnino, è ammalato politicamente e moralmente, ed è vero: ma la causa più grave di tale malattia è il fatto che le classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio proprio quasi esclusivo e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in gran parte sulle classi più povere; noi abbiamo un gran numero di imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul grano, sul petrolio, il dazio di consumo, non ne abbiamo una sola che colpisca esclusivamente la ricchezza vera; perfino le tasse sugli affari e le tasse giudiziarie sono progressive a rovescio; quando nel 1983, per stringenti necessità finanziarie, io dovetti chiedere alle classi più ricche un lieve sacrificio, sorse in una parte delle medesime una ribellione assai più efficace contro il governo che quella dei poveri contadini siciliani; e l'On.le Sonnino, andato al governo dopo di me, dovette provvedere alle finanze rialzando ancora il prezzo del sale e il dazio sui cereali: lo deploro quanti altri mai la lotta di classe; ma, siamo giusti, chi l'ha iniziata?..."*

"...I contribuenti titolari di redditi fissi sono tassati fino all'ultimo centesimo con aliquote non indifferenti; mentre, invece, il reddito dei professionisti e degli industriali e commercianti privati sfugge sempre, talvolta in notevole parte e talvolta interamente, al dovere tributario..." Sembra una frase presa da un editoriale di oggi. E invece NO!! E'. pensate, dell' On. Filippo Meda, Ministro delle Finanze nei governi Boselli e Orlando durante gli anni della Prima Guerra Mondiale e fu riportata in uno scritto del 1920!

"....Il fenomeno dell'evasione fiscale oggi si verifica su di una scala preoccupante e compromette un'equa ripartizione dei carichi tributari. In una simile situazione la pressione tributaria diviene vessatoria e veramente insopportabile per gli onesti e per le categorie dei contribuenti che non possono sfuggire all'esatta determinazione dell'imposta per motivi tecnici...". Sembrano parole di oggi... Invece sono parole del Costituente Ezio Vanoni nel gennaio del 1949!!

Il principio di uguaglianza sostanziale dovrebbe obbligare il legislatore ordinario a disciplinare situazioni uguali in modo uguale e, necessariamente, si estende alla legge fiscale. Questo principio, pur non limitando le politiche del legislatore, esige che esso sia perseguito e vieta quindi ogni disparità di trattamento fiscale.

I principi costituzionali della Capacità Contributiva e della Progressività del sistema fiscale nel suo insieme, ovviamente, sono principi di generale applicazione, e solo dimostrando che per taluni casi e per talune categorie si sia ad essi derogato si potrà dimostrare la conseguente inosservanza del precetto dell'art. 3 della Costituzione. Non è da dimenticare che gli obiettivi di politica economica trovano la loro espressione nella carta Costituzionale: così l'occupazione (art. 4), lo sviluppo (art. 3) l'equilibrio territoriale (artt. 3 e 119). Dunque, anche sotto un profilo giuridico, si stabilisce una reciproca interdipendenza fra il principio dell'art. 53 della Costituzione ed altri articoli presenti nella carta Costituzionale. La riforma tributaria, del Costituente Ezio Vanoni prevedeva la scelta della dichiarazione annuale unica ed analitica dei redditi che tendeva ad accertare il reddito effettivo, (On.li. Scoca, Ruini, assemblea Costituente 23/05/1947), in contrapposizione al reddito "ordinario" o convenzionale che manda esenti da imposta eventuali incrementi di reddito favorendo i sopraprofiti e penalizzando i redditi inferiori (proprio come accade ancora oggi)!

Dovendosi pertanto procedere all'identificazione del reddito effettivo si rende necessario sostituire il procedimento sintetico/ induttivo, causa della colossale evasione fiscale, con il procedimento

analitico/ deduttivo / sistematico (redditi globali comunque conseguiti con deduzione delle spese primarie che non rappresentino un lusso - Ass. Cost. 23/05/1947)! Le spese certificate di tutti rappresentano: i redditi globali effettivi di tutti e la capacità contributiva effettiva, che è il vero oggetto dell'imposizione (1° comma art. 53 della Costituzione) e la fine dell'evasione fiscale!

4-REDISTRIBUZIONE DEL CARICO FISCALE ED EFFETTI SUL GETTITO

La applicazione integrale dell'art. 53 della Costituzione, grazie agli effetti redistributivi del carico fiscale, può valere qualcosa come 260 miliardi annui in più rispetto all' attuale sistema che attua un meccanismo di determinazione degli imponibili di tipo sintetico/induttivo o comun-que forfettario. Per capire cosa significa, basta fare un esempio.

A- Tassazione IRPEF con l'attuale sistema sintetico/ induttivo

Premessa: L'attuale sistema tributario è basato da un lato su una ridottissima possibilità di portare in denuncia le spese primarie effettivamente sostenute e dall'altra da meccanismi forfettari per la tassazione di determinati redditi (capitale ed affitti, ad esempio), o per la determinazione stessa dei redditi per le categorie diverse da quelle da lavoro dipendente o pensione. Anche la determinazione delle cosiddette "agevolazioni fiscali", che si concretizzano poi nelle detrazioni di imposta sono calcolate in modo forfettario.

Sig. ROSSI: Reddito lordo fisso di lavoratore dipendente: Euro 20.000 (reddito accertato in quanto busta paga).

Ipotizziamo in 12.000 Euro le spese sostenute. Di queste, consideriamo siano ammesse in denuncia (Nel quadro E) solo spese per 6.000 Euro di cui 360 Euro per le quali si applica la deduzione dal reddito e 5.640 per le quali si può ottenere la detrazione dall'imposta (in percentuale dal 19% al 41%). Ammettiamo che ROSSI possa ottenere, fra massimali e franchigie, il 16% di detrazioni, (902 Euro su 5.640) cui vanno aggiunte le eventuali detrazioni per coniuge a carico (482 Euro), per ciascun figlio a carico (361 Euro per figlio) e per lavoro dipendente (98 Euro), per un riconoscimento globale pari a 1.843 Euro. **Avremmo un reddito netto pari a 19.640 Euro (Imponibile IRPEF).** Secondo le aliquote attualmente in vigore la imposta lorda (prima delle detrazioni) ammonta a 23% sui primi 15.000 Euro cui va sommato il 27% delle somme che eccedono 15.000 Euro (4.640 Euro). Abbiamo quindi **$15.000 \times 23\% + 4.640 \times 27\% = 4.703$ Euro.** **Applicando la detrazione di 1.843 Euro, otteniamo 2.859 Euro di Imposta Netta.** A questo valore va aggiunta l'IVA versata per le spese effettuate nell'anno, pari a 1.783 Euro, considerando la aliquota media del 15%. **Il concorso alle spese pubbliche è dunque complessivamente di 2.859 (IRPEF) + 1.783 (IVA) = 4.643 Euro**

Sig. BIANCHI : Reddito reale da impresa pari a 65.000 Euro. Reddito denunciato secondo lo studio di settore di categoria: Euro 46.000 (quindi un valore forfettario cui corrisponde un valore "occultato" pari a 19.000 Euro, ovvero il 29% circa del reddito reale.

percentuale che consideriamo fin troppo sottostimata, considerando che quotidianamente assistiamo alla scoperta di redditi elusi, ovvero non dichiarati, pari al 100% - 300% del reddito dichiarato ed anche più...). Ipotizziamo in Euro 15.000 le deduzioni per oneri e spese per l'attività. **Otteniamo un reddito personale di 31.000 Euro.** Considerando anche per lui spese pari a quelle del Sig. Rossi, avremo le medesime deduzioni dal reddito (360 Euro) ma detrazioni d'imposta inferiori (per la mancanza almeno

della detrazione per lavoro dipendente di 98 Euro) pari a **1.745 Euro**. Avremmo un reddito netto pari a **30.640 Euro (Imponibile IRPEF)**. La imposta lorda (prima delle detrazioni) ammonta quindi al 23% sui primi 15.000 Euro cui va sommato il 27% delle somme che eccedono 15.000 e che vanno fino a 28.000 (13.000 Euro) ed il 38% sulle somme che eccedono 28.000 Euro (2.640 Euro) Per l'imposta base abbiamo quindi $15.000 \cdot 23\% + 13.000 \cdot 27\% + 2.640 \cdot 38\% = 7.963$ Euro. Applicando la detrazione di 1.745 Euro, otteniamo **6.218 Euro di Imposta Netta**. A questo valore va aggiunta l'IVA versata per le spese sostenute nell'anno, pari a 1.783 Euro, considerando la aliquota media del 15%. Il concorso alle spese pubbliche è dunque complessivamente di **6.218(IRPEF) + 1.783 (IVA) = 8.001 Euro**

Il Gettito fiscale totale è dato dalla somma dei due contributi :
4.741+8.001=12.742 Euro.

B-Tassazione IRPEF con il sistema Costituzionale analitico /deduttivo/ sistematico.

Premessa: In questo caso la determinazione degli imponibili è fatta in modo che emergano i redditi effettivi di tutti.

Non sono previsti regimi forfettari, i redditi sono tutti calcolati in modo analitico e vanno a sommarsi per formare i redditi globali.

Non vi sono tassazioni separate, ma tutto viene ricondotto all'interno della DENUNZIA DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA.

Tutte le spese riconosciute come primarie sono ammesse alla deduzione ed il loro importo viene dedotto dal reddito, consentendo così di riportare a progressività i devastanti effetti regressivi di imposte indirette quali l'IVA.

Infine, le spese di tutti vanno a formare i redditi di tutti. Lo Stato, infatti, effettua in tempo reale i controlli, incrociando i dati di chi versa con quelli di chi riceve le somme. Non occorre così più attendere anni per i controlli.

Il principio fondante è l'accertamento della capacità contributiva effettiva, al netto di oneri e spese per la progressività di tutte le imposte, dirette e indirette (On. Scoca Ass. Cost. 23 maggio 1947)

In questo esempio utilizzeremo delle ipotetiche nuove aliquote da applicare stavolta non al reddito ma alla Effettiva Capacità Contributiva (Redditi meno spese). Supponiamo di considerare non tassabili i livelli inferiori a 8.000 Euro, mentre per i livelli più alti :

- il 15% sui primi 8.000 Euro cui va sommato :
- il 20% delle somme che eccedono 8.000 Euro e che vanno fino a 13.000 Euro .
- il 23% delle somme che eccedono 13.000 Euro e che vanno fino a 18.000 Euro ,
- il 25% sulle somme che eccedono 18.000 Euro e che vanno fino a 23.000 Euro,
- il 29% sulle somme che eccedono 23.000 Euro e che vanno fino a 28.000 Euro,
- il 33% sulle somme che eccedono 28.000 Euro e che vanno fino a 33.000 Euro,
- il 39% sulle somme che eccedono 33.000 Euro e che vanno fino a 38.000 Euro,

Sig. ROSSI: Reddito da lavoro dipendente (accertato): euro 20.000. Ipotizziamo nuovamente in 12.000 Euro le spese sostenute. Stavolta, grazie all'allargamento della deducibilità, consideriamo che sia ammesso in denuncia un numero maggiore di spese: diciamo per un importo di 10.000 Euro. In base al suo reddito, Rossi può dedurre fino al 90% delle spese. Quindi ha 9.000 Euro di deduzioni totali di oneri e spese (per la progressività del sistema tributario) (On. SCOCA Ass. Cost.23/05/1947). **La sua Capacità Contributiva Effettiva (quella da assoggettare a IRPEF) è quindi di 11.000 Euro.** Con le nuove aliquote di progressività, avremmo una imposta pari al 15% sui primi 8.000 Euro cui va sommato il 20% delle somme che eccedono 8.000 Euro e che vanno fino a 13.000 Euro (3.000 Euro). **Per l'imposta abbiamo quindi $8.000 \times 15\% + 3.000 \times 20\% = 1.800$ Euro.** A questo valore va aggiunta l'IVA versata per le spese sostenute nell'anno, pari a 1.783 Euro, considerando la aliquota media del 15%. **Il concorso alle spese pubbliche è dunque complessivamente di 1.800 (IRPEF) + 1.783 (IVA) = 3.583 Euro**

Nel sistema attuale, il valore risulta pari a 4.643 Euro. Quindi abbiamo almeno 1.059 Euro in meno all'anno. Si tratta, quindi di lasciare a disposizione della persona e del suo nucleo familiare molto di più, considerando che l'effetto dell'IVA è stato riportato a criteri di progressività.

Sig. BIANCHI: Il reddito effettivo derivante dalla impresa, in assenza dello Studio di Settore, è quello derivante dalle spese che gli altri contribuenti hanno effettuato e di cui hanno allegato i giustificativi fiscali in denuncia. Ammettendo che riesca ancora, nonostante tutto, a fare del "nero" potrebbe arrivare a **60.000 Euro di reddito accertato.** Ipotizzando sempre in 15.000 Euro le deduzioni di oneri e spese per esercitare l'attività, **otteniamo un reddito personale di 45.000 Euro.** Consideriamo ovviamente, come nel caso precedente, 10.000 Euro di spese deducibili. In questo caso, in base al reddito, la percentuale di deduzione è dell'80%, per un valore di 8.000 Euro. **La sua Capacità Contributiva Effettiva (quella da assoggettare a IRPEF) è quindi di 38.000 Euro,** con una imposta pari a:

15% sui primi 8.000 Euro cui va sommato :
-il 20% delle somme che eccedono 8.000 Euro e che vanno fino a 13.000 Euro (5.000 Euro),
-il 23% delle somme che eccedono 13.000 Euro e che vanno fino a 18.000 Euro (5.000 Euro) ,
-il 25% sulle somme che eccedono 18.000 Euro e che vanno fino a 23.000 Euro (5.000 Euro),
-il 29% sulle somme che eccedono 23.000 Euro e che vanno fino a 28.000 Euro (5.000 Euro),
-il 33% sulle somme che eccedono 28.000 Euro e che vanno fino a 33.000 Euro (5.000 Euro),
-il 39% sulle somme che eccedono 33.000 Euro e che vanno fino a 38.000 Euro (5.000 Euro),

Per l'imposta abbiamo quindi

$8.000 \times 15\% + 5.000 \times 20\% + 5.000 \times 23\% + 5.000 \times 25\% + 5.000 \times 29\% + 5.000 \times 33\% + 5.000 \times 39\% = 9.650$ Euro.

A questo valore va aggiunta l'IVA versata per le spese sostenute nell'anno, pari a 1.783 Euro, considerando la aliquota media del 15%.

Il concorso alle spese pubbliche è dunque complessivamente almeno di $9.650 + 1.783 = 11.433$ Euro .

Da notare: l'IRPEF del Sig. Bianchi, ora che sono emersi i suoi redditi effettivi, è cresciuta da 6.218 a 9.650- (3432 Euro in più). Questo importo va a bilanciare la riduzione di 1.059 Euro di cui il Sig. Rossi può godere grazie alla attuazione integrale del dettato dell'Articolo 53.

Per ciascun contribuente, come abbiamo visto, l'aumento o la riduzione di Imposta, sono determinati dalla determinazione della Capacità Contributiva Effettiva e, nel loro complesso,

producono la Redistribuzione del Carico Fiscale. La attuazione della Costituzione ha dunque per il paese un beneficio immenso in termini di democrazia sociale. Quella democrazia sociale che fa parte di tutta la Costituzione. Per non parlare dell'aumento del gettito IVA, che rappresenta il primo segnale della riduzione effettiva della economia sommersa o criminale.

Si noti poi che il Gettito fiscale totale è dato dalla somma dei due contributi:

3.583 +11.433=15.016 Euro.

In questo esempio abbiamo un guadagno netto del 18% per lo stato, passando il gettito da 12.742 a 15.016 Euro.

Come si vede, considerando i principi dell'Articolo 53, diventa ***effettivo il concorso di tutti alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva in modo tale che l'onere per ciascun contribuente sia progressivo.*** Questo induce, a differenza del sistema attuale, un aumento del gettito globale.

CONCLUSIONI.

Se si passasse al meccanismo costituzionale basato sulle deduzioni, se si rendessero deducibili, negli effettivi importi, tutte le spese primarie per il contribuente e per il suo nucleo familiare, se si procedesse alla cancellazione di tutti i sistemi forfettari attualmente in vigore, e se la gente iniziasse a chiedere i giustificativi fiscali per qualunque spesa, non solo il gettito sarebbe più alto (sulla base delle aliquote di progressività), ma soprattutto sarebbe ottenuto come somma di carichi fiscali progressivi su ciascuno dei contribuenti, ottenuti come applicazione equa, effettiva ed automatica dei principi di progressività e di capacità contributiva effettiva.

In più va osservato che l'aumento del gettito è caratteristica solo di un sistema basato sul metodo analitico/deduttivo/sistematico come quello che abbiamo appena descritto nel **caso B** dell'esempio.

Nel caso del sistema attuale (il **caso A** dell'esempio), basato invece sostanzialmente su un modello sintetico/ induttivo a causa della presenza di molti elementi forfettari, il gettito globale presenta una tendenza alla diminuzione, o comunque a restare costantemente al di sotto delle aspettative.

A dispetto di quanto i tanti disinformati e ciarlatani vanno raccontando, lo Stato non resterebbe nè senza Gettito nè tanto meno senza IVA.

L'effetto che abbiamo osservato, ottenibile solo attraverso un sistema fiscale che attui pienamente l'Art. 53, si chiama **Redistribuzione del Carico Fiscale**.

Questa redistribuzione del carico fiscale consente un riequilibrio, trasparente e soprattutto costituzionale della situazione reddituale in favore delle classi meno abbienti.

In chiusura, per chiarire il concetto di progressività, possiamo fare un interessante esempio

UN ULTIMO ESEMPIO

Due persone, Luca e Gianni, fanno benzina per la propria auto, diciamo per 100 Euro. Luca, fa il pieno alla sua Ferrari Gianni, un suo dipendente, lo fa alla sua Panda. Tutti i due spendono 100 Euro dei quali 75 vanno all'erario (fra IVA ed accise)

Tutti e due contribuiscono alle spese pubblica con 75 Euro, **indipenden-temente dai loro redditi.**

E' facile capire che il Ferrarista(Luca) ha un reddito assai maggiore del Pandista (Gianni).

Ebbene, i PADRI COSTITUENTI, considerando questa situazione una grave ingiustizia ai danni delle classi più povere, furono precisi nell'indicare nel nostro caso, che Luca il Ferrarista dovrebbe versare, diciamo, 100 Euro (25 in più, somma che per lui rappresenta poco più di una mancia..) , mentre Gianni il Pandista dovrebbe versare 50 Euro (25 in meno, somma che per lui può rappresentare arrivare alla fine del mese!)

Questo è il precetto del 2° comma dell'art. 53 della Costituzione)!!! Con questo esempio possiamo capire che tutto il sistema tributario deve essere informato al criterio della progressività. La progressività perduta con l'IVA deve essere recuperata in sede di calcolo della capacità contributiva. Inoltre a Luca, essendo un azionista, la legge gli consente una tassazione del reddito con una imposta del solo 20% violando sia l'art. 3 della Costituzione sul precetto di uguaglianza sia l'art. 53 sul precetto di capacità contributiva e di progressività..